

Tribunale di Treviso

R.G. N. 7/ [REDACTED]

DECRETO DI APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE

- art. 14 *quinquies* L. 3/2012 -

Il giudice, dott. [REDACTED],

visti gli atti relativi al ricorso per la liquidazione del patrimonio presentato dal signor [REDACTED], assistito dall'Avv. [REDACTED], ai sensi degli artt. 14 ter e ss.

L. 3/2012;

vista la relazione dell'OCC – Gestore della crisi, dott. [REDACTED],

ritenuto che:

- sussiste la propria competenza in quanto il/la ricorrente è residente in Spresiano (TV);
- il/la ricorrente è in stato di sovraindebitamento,

visti gli artt. 14 *ter* e 14 *quinquies* L. 3/2012 e verificato che la domanda soddisfa i requisiti di cui all'art. 14ter in quanto:

- non ricorrono le condizioni di inammissibilità di cui all'art. 7 comma 2 lettere a) e b) posto che:

- a) il/la proponente non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quella di sovraindebitamento;
- b) il/la proponente non ha fatto ricorso nei precedenti 5 anni ai procedimenti di cui alla L. 3/2012;
- c) la domanda è corredata dalla documentazione di cui all'art. 9 commi 2 e 3 della L. 3/2012 (elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute, di tutti i beni del debitore e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, corredati delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, nonché l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento suo e della sua famiglia, previa indicazione della composizione del nucleo familiare corredata del certificato dello stato di famiglia), precisandosi che l'art. 9 comma 2 non si applica laddove



richiede l'attestazione di fattibilità del piano, in quanto la procedura di liquidazione non prevede la presentazione di un piano da parte del debitore;

- alla domanda risultano allegati, come prescrive l'art. 14^{ter} comma 3 L. 3/2012,

- l'inventario di tutti i beni recante specifiche indicazioni sul possesso di ciascuno degli immobili e delle cose mobili,
- nonché una relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi che contiene:

a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore persona fisica nell'assumere volontariamente le obbligazioni;

b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore persona fisica di adempiere le obbligazioni assunte;

c) il resoconto sulla solvibilità del debitore persona fisica negli ultimi cinque anni;

d) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;

e) il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, idonea a consentire di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale del debitore;

ritenuto

che il/la proponente ha prodotto la documentazione che ha consentito di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale (art. 14^{ter} comma 5);

che l'attivo è costituito dalla casa di abitazione con garage e magazzino in comproprietà con la moglie (valore dell'intero € 124.000,00), da 2/18 di un terreno (la quota di 2/18 è di esiguo valore), da una autovettura Opel Astra del 2003, oltre a beni mobili e liquidità di scarso ammontare e al reddito mensile da lavoro dipendente di € 1.460,00 circa; mentre il passivo è quantificato in € 321.763,30 senza contare le spese di procedura (pagg. 11-17 della relazione dell'OCC);

ritenuto che

- deve provvedersi alla nomina di un liquidatore, fermo restando che nella liquidazione dovranno essere rispettati i principi generali che governano le liquidazioni concorsuali, ed in particolare quello della pubblicità idonea a garantire la migliore diffusione possibile della notizia della vendita e quello della individuazione dell'acquirente del bene mediante procedura competitiva, e che, ricorrendo l'*eadem ratio*, si applica l'art. 107 comma 6 L. Fall., e quindi il liquidatore potrà subentrare, se lo ritiene opportuno, nelle procedure esecutive pendenti, così come avviene in materia fallimentare;



- con riferimento alla procedura liquidatoria non c'è alcun impedimento, ricavabile dalla legge, a nominare quale gestore e liquidatore la stessa persona. Il DM 202/2014 non prevede esplicitamente un compenso per il gestore nella procedura di liquidazione del patrimonio (v. art. 16 e 17 che trattano del compenso del gestore e del liquidatore nelle procedure di composizione e art. 18 che tratta del compenso del solo liquidatore nella liquidazione del patrimonio). Se ne ricava che nella procedura di liquidazione del patrimonio la regola è che il liquidatore coincide col gestore e che il suo compenso è unico (interpretazione estensiva dell'art. 17 che sembra stabilire un criterio di tendenziale unicità del compenso). Tale interpretazione (unica figura di gestore – liquidatore e unicità del compenso) è congrua con le finalità della legge e con le caratteristiche della procedura di liquidazione, di solito modeste sotto l'aspetto economico;
- il signor [REDACTED] vive con un figlio minore e la moglie, priva di occupazione,

p.q.m.

dichiara aperta la procedura di liquidazione del patrimonio di [REDACTED] n. a [REDACTED]

nomina liquidatore il dott. [REDACTED], di Treviso, professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 L. Fall.,

dispone

ai sensi dell'art. 14-ter, comma 6, lett. b) L. 3/2012 che lo stipendio non sia compreso nella liquidazione e rimanga nella disponibilità del ricorrente nel limite di € 1.320,00, in quanto necessario per il mantenimento suo e dei familiari; la parte eccedente è destinata ai creditori;

che, sino alla chiusura della procedura (art. 14 *novies* ultimo comma L. 3/2012) non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore, fatta salva la facoltà del liquidatore di subentrare nelle esecuzioni pendenti e di richiedere quindi al Giudice dell'Esecuzione la prosecuzione della procedura;

ordina

la pubblicazione della domanda e del presente decreto sul sito Internet del Tribunale di Treviso e su quello dell'IVG di Treviso;

autorizza il signor [REDACTED] ad occupare la casa di abitazione con le relative pertinenze fino al giorno della aggiudicazione;



esclude dalla liquidazione l'autovettura Opel Astra targata [REDACTED] e i beni mobili presenti nell'abitazione;

poiché il patrimonio comprende beni immobili, ordina la trascrizione del presente decreto nei RR.II. a cura del liquidatore;

ordina a chiunque li detenga, anche per interposta persona, la consegna e il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione.

Il liquidatore nominato verificherà che i compensi richiesti dai professionisti siano in linea con le tariffe vigenti e congrui rispetto all'opera effettivamente prestata.

Il presente decreto è equiparato al pignoramento, è titolo esecutivo, ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore.

Si applicano, in quanto compatibili, gli artt. 737 ss. cpc (art. 10 comma 6, richiamato dall'art. 14-*quinquies* comma 1 L. 3/2012), e pertanto avverso il presente decreto può essere proposto reclamo mediante ricorso al Tribunale entro il termine di giorni 10 dalla comunicazione, fatta salva la sospensione dei termini disposta con d.l. 18/2020.

Treviso, [REDACTED]

Il Giudice Delegato

Dott. [REDACTED]

